

STATUTO

della

SEZIONE REGIONALE "Sezione Regionale Lombardia" Società Italiana di Nefrologia

In linea con l'art. 18 dello Statuto Nazionale della Società Italiana di Nefrologia – SIN e in conformità alla delibera del Consiglio Direttivo dell'8 novembre 2004, è adottato il seguente Statuto della Sezione Regionale *Lombardia della Società Italiana di Nefrologia*".

Art. 1 – Finalità

La Sezione, nell'alveo delle linee generali di indirizzo della SIN e di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale, promuove nel suo ambito territoriale gli obiettivi e le finalità individuate dagli artt. 3 e 18 dello Statuto Nazionale della SIN.

Art. 2 – Sede

La Sezione ha sede presso l'Unità Operativa del Presidente di turno.

Art. 3 – Soci

I Soci della Sezione sono i Soci della SIN operanti nella Regione di riferimento.

All'interno della Sezione, costoro conservano il titolo di Socio ordinario posseduto nella SIN ed hanno diritto al voto solo se sono in regola con il pagamento delle quote associative.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto Nazionale, i non iscritti alla SIN possono venire affiliati alla Sezione in qualità di membri associati, ma sono privi di diritto di voto attivo e passivo.

Art.4 – Organi della Sezione

Costituiscono organi della Sezione l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, da almeno quattro membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci della Sezione, accompagnata da una chiara indicazione degli argomenti da sottoporre all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente eletto o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea ha il compito di:

- approvare la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta dalla Sezione;

- approvare il rendiconto annuale delle spese sostenute dalla Sezione;
- approvare il documento programmatico presentato ogni anno dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto, ponendosi sempre come obiettivo primario la realizzazione delle finalità istituzionali della SIN;
- eleggere a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo.

I membri della Sezione che desiderino inserire nell'ordine del giorno argomenti da discutere in Assemblea, debbono inviare tale richiesta al Presidente almeno 10 prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 6 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, costituito da sette membri, è composto da coloro che sono stati eletti con più voti dall'Assemblea.

Sono eleggibili i Soci della SIN in regola con il pagamento delle quote sociali che abbiano proposto la propria candidatura per posta ordinaria o elettronica almeno 30 giorni prima dell'Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto dai Soci della Sezione in regola con il pagamento delle quote sociali. Non sono consentite deleghe per il voto.

I membri eletti nel Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e non sono rileggibili nel triennio successivo.

Al fine di assicurare la continuità attraverso un rinnovo parziale, ogni anno si procede alla nomina di alcuni Consiglieri; in particolare, nell'arco di ciascun triennio, vengono possibilmente eletti due Consiglieri il primo anno, tre il secondo e ancora due il terzo anno.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo, un anno prima della scadenza del mandato del Presidente, viene eletto a scrutinio segreto il Presidente eletto che l'anno successivo diverrà automaticamente per un biennio il Presidente della Sezione.

Il Presidente e il Presidente eletto del Consiglio Direttivo non possono essere scelti nello stesso anno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri oppure su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, si provvede alla sua sostituzione con il primo disponibile dei candidati non eletti all'ultima votazione o, in sua assenza, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo medesimo. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata, senza indugio, dal Presidente o dal Consigliere più anziano d'età, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri il proprio Segretario, che dura in carica due anni e può rimanere nel Consiglio il terzo anno per completare il proprio mandato.

Art. 7 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo pone in essere tutte quelle attività che, nel pieno rispetto dello Statuto SIN, consentano di promuovere a livello regionale gli obiettivi e le finalità individuate dagli artt. 3 e 18 del citato Statuto.

Inoltre ogni anno predispone la relazione sull'attività svolta, il rendiconto delle spese sostenute e il documento programmatico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e da inviare al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 8 – Compiti del Presidente e del Segretario

Il Presidente:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che presiede;
- intrattiene i rapporti con gli enti regionali della propria regione di appartenenza;
- trasmette ogni anno al Consiglio Direttivo Nazionale il resoconto dell'attività svolta dalla propria Sezione e l'aggiornamento della composizione del Consiglio Direttivo, completo delle date di scadenza dei mandati;
- cura l'aggiornamento periodico dei dati del Registro Nazionale e la loro trasmissione al Responsabile e Coordinatore Nazionale del Registro.

Il Segretario svolge tutte le funzioni di segreteria, di economato e di tesoreria, e compila i verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Gestione amministrativa

La Sezione ha in dotazione un contributo istituzionale annuo deciso dal Consiglio Direttivo Nazionale, sulla base del numero dei Soci iscritti afferente alla Sezione medesima.

Detto contributo viene messo a disposizione dalla Segreteria amministrativa centrale via via che affluiscono le quote associative. La parte di contributo che non dovesse essere erogata nell'anno si andrà a sommare al contributo dell'anno successivo.

Qualora la Sezione ottenga contributi da parte di sovventori, questi dovranno essere gestiti sempre tramite la Segreteria amministrativa centrale e secondo quanto disciplinato dal *Regolamento delle Sezioni Regionali o Interregionali della SIN*; a tal fine il Presidente dovrà avvertire preventivamente la stessa Segreteria amministrativa centrale sulla provenienza, motivazione e quantità del contributo liberale.

Dalle somme ottenute da ciascuna Sezione verrà detratto un importo pari al 10% del contributo stesso a titolo di copertura dei costi amministrativi generali centrali.

Per poter utilizzare le somme nette complessivamente a disposizione della Sezione, il Presidente dovrà far affluire tutte le spese deliberate alla Segreteria amministrativa centrale secondo le modalità previste nel predetto *Regolamento delle Sezioni Regionali o Interregionali della SIN*, al fine di ottenerne il pagamento o il rimborso.

Per quanto concerne:

1. la richiesta di contributi pubblici a Regioni o ad altri Enti per l'organizzazione di convegni o altre iniziative;
2. la promozione di iniziative aventi carattere commerciale, quali l'organizzazione del convegno annuale della Sezione o di corsi di formazione finanziati da aziende;
3. la vendita di spazi pubblicitari sui siti WEB della Sezione;
4. la realizzazione, nell'ambito territoriale della Sezione, di progetti di ricerca utilizzando i fondi gestiti dalla SIN-ERGY S.r.l.;
5. il finanziamento degli Studi regionali o interregionali da parte di aziende;
6. la realizzazione di progetti di ricerca, riunioni, convegni o corsi di aggiornamento a livello regionale o interregionale senza utilizzare le risorse economiche della SIN-ERGY S.r.l.

si rimanda al menzionato *Regolamento delle Sezioni Regionali o Interregionali della SIN*.

Art. 10 – Accorpamenti delle Sezioni Regionali

Qualora il Consiglio Direttivo intenda costituire con altre Sezioni Regionali una Sezione Interregionale, deve chiedere attraverso una propria delibera al Consiglio Direttivo Nazionale di pronunciarsi in tal senso, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto Nazionale.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale della SIN e del *Regolamento delle Sezioni Regionali o Interregionali della SIN*.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e avvertenza

La durata del mandato dei consiglieri che sono in carica alla data dell'approvazione del presente Statuto è triennale; nel computo dei tre anni si tiene conto anche del periodo intercorrente tra la data dell'assemblea in cui ciascun consigliere è stato eletto e la predetta data di approvazione. Tale disposizione non riguarda i consiglieri eletti nel corso dell'Assemblea che ha adottato il presente Statuto, ai quali si applica direttamente il precedente articolo 6.

Ciascuna delle tre Regioni che compongono la Sezione esprime un Delegato Regionale che è presente nel Consiglio Direttivo e che dura in carica fino al Congresso Interregionale del 2006.

Avvertenza.

Nel presente Statuto si utilizzano le parole

- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario

per designare, rispettivamente, l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Segretario della Sezione mentre qualora si intenda far riferimento ad organi nazionali, sono aggiunte la specificazione *Nazionale* oppure *della SIN*.